

Ass. Opere di Giustizia e Carità

Sede Legale: Via delle Orfanelle 25
Tel. 0131.253119 - Fax 0131.752187 - E-mail:
segreteria@caritasalessandria.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 11 APRILE 2019

Il giorno 11 del mese di aprile 2019 alle ore 17.30 presso la sede Caritas di Alessandria, via Orfanelle, 25, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione opere di giustizia e carità per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Adozione del nuovo statuto per conformarsi al D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e sue modifiche ed integrazioni;*

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Presidente del consiglio Direttivo Roberto Massaro che chiama a fungere da segretario il vicepresidente Carlo Scardellato.

Il Presidente constata e fa constatare :

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto e che si riunisce in questo luogo ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione;
- che sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo con eccezione del consigliere Marianna Cappelletto, assente giustificata, e soci che rappresentano la maggioranza degli associati come da foglio presenze firmato che resta agli atti della associazione

dichiara quindi valida l'assemblea ed in grado di deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa della necessità di modificare alcune parti dello statuto per renderlo conforme alle disposizioni della riforma del terzo settore come stabilite con il D.lgs 117 del 2017 e successive integrazioni e modifiche.

Il presidente da lettura del nuovo statuto che si propone di adottare che si compone di 23 articoli e che, pur non modificando nella sostanza le disposizioni statutarie vigenti, è stato redatto in conformità alle disposizione del D.lg 117 del 2017.

Il presidente fa notare che a seguito delle modifiche statuarie la denominazione dell'associazione riporterà la indicazione di "ODV" in sostituzione di "ONLUS" che è stata abrogata con la Riforma del Terzo Settore.



Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di adottare il nuovo statuto conforme alle disposizioni di cui al Dlgs 117 del 2017 e s.m.i. che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

l'Assemblea da incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di procedere agli adempimenti formali conseguenti alla modifiche statutarie deliberate.

L'Adunanza termina alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE


DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 23/04/2019 Serie 3 N. 2745
con € 200,00 (DUECENTO/00)

IL FUNZIONARIO

Vittorio PORFIDG (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale/ Ufficiale Paola Cammilli



23 APR. 2019



STATUTO ASSOCIAZIONE "Opere di Giustizia e Carità" Organizzazione Di Volontariato

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione denominata "Opere di Giustizia e Carità ODV"
2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione di Volontariato (in breve O.D.V.) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione ha sede in Alessandria, Via delle Orfanelle, 25, ma può costituire sedi secondarie.

La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. E' facoltà del Consiglio direttivo lo spostamento della sede all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere informati tempestivamente.

Articolo 2

Natura della Associazione

1. L'Associazione è Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., i soggetti interessati ad affrontare le problematiche correlate al disagio di persone svantaggiate o con situazioni di emarginazione sociale.
2. L'Associazione nasce con atto di scrittura privata.
3. L'Associazione è l'ente strumentale dei soggetti associati, dotato di atto costitutivo e di autonomia gestionale. Essa ha carattere apartitico e trae ispirazione per ogni sua azione dalle finalità previste dall'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 3

Scopi e finalità ed attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai principi della solidarietà umana ed ai valori che sono alla base

del volontariato sociale ed esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per la realizzazione dei suoi scopi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale l'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u).
3. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere le seguenti attività :
 - a) Individuare modi e strumenti volti ad offrire pronta accoglienza, ospitalità diurna e notturna, aiuto a soggetti emarginati a causa di varie problematiche sociali, nella loro quotidiana ricerca di un ricovero e di un pasto, in coerenza con le linee pastorali della Diocesi di Alessandria ed in condizioni di sussidiarietà nei confronti degli Enti locali e di assistenza operanti sul territorio;
 - b) Affiancare le attività di volontariato promosse dalla Caritas Diocesana di Alessandria, nei suoi servizi di ospitalità notturna, di accoglienza ed assistenza notturna e diurna e di aiuto immediato, collaborando alla gestione dei servizi dedicati a tali attività;
 - c) Promuovere una sempre maggior sensibilizzazione degli Enti Locali, delle Strutture Pubbliche di Assistenza e del mondo del volontariato verso problemi e situazioni dell'emarginazione sociale, con particolare riguardo ai senza - fissa - dimora, agli immigrati, alle famiglie in stato di povertà, ai disoccupati, ed in generale alle componenti sociali più disagiate;
 - d) Collaborare con Amministrazioni locali, Enti, Organizzazioni ed altre Associazioni nella ricerca di strumenti comuni utili a facilitare l'inserimento di tali persone svantaggiate nella società civile.
 - e) Promuovere ed incentivare iniziative di carattere sociale, culturale, informativo, educativo, economico e ricreativo, mediante la distribuzione di materiali illustrativi, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi, la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici e privati.
 - f) Incentivare la cooperazione tra le diverse iniziative ed Associazioni di volontariato che si riconoscano nelle linee pastorali della Diocesi alessandrina e siano operanti con stessi principi.

L'Associazione inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs 117 del 2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.



Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Dlgs 117 del 2017 e s.m.i.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
6. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4


Durata, cessazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione si estingue per volontà dell'assemblea e nel caso di recesso che coinvolga almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri associati. Si applica quanto stabilito all'art. 22 del presente statuto.

Articolo 5

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:



- a) eventuali contributi degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) contributi e liberalità di privati;
- c) contributi dallo Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivati da convenzioni;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine benefico dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche e feste occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.
- g) Attività diverse di cui all'art. 6 di cui al Dlgs 117 del 2017 e smi.

Articolo 6

Membri dell'Associazione

1. Sono i soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche o ODV nei limiti di cui all'art. 32 secondo comma Dlgs 117 del 2017 e smi, che ne condividono gli scopi ed intendono prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività.
2. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato.
3. I soci dell'Associazione si dividono in soci fondatori e soci aderenti. I diritti e i doveri di fronte alle regole statutarie sono essenzialmente identici.
4. E' socio fondatore la persona che ha preso parte alla prima Assemblea dei soci ed ha firmato il presente statuto.
5. E' definito socio aderente il soggetto che entra a far parte dell'Associazione in un secondo tempo, ad avvenuta delibera di approvazione dello statuto.

Articolo 7

Criteri, di ammissione ed esclusione dei soci


1. L'ammissione a socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Comitato Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Comitato Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa. La qualità di socio è intrasmissibile.



3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata, e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 dal ricevimento della relativa comunicazione
5. L'ammissione decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda.
6. La qualità di socio si perde:
 - a) Per recesso;
 - b) Per mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'ultimo eventuale sollecito;
 - c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso - prima di procedere all'esclusione - devono essere contesati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato con documento scritto all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
9. I soci dimissionari potranno chiedere la re-iscrizione, per una sola volta, entro i sei mesi dalle dimissioni, seguendo i criteri validi per le nuove iscrizioni.
10. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.
11. In caso di recesso, decadenza o esclusione il socio perde ogni diritto riguardante all'Associazione.

Articolo 8 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) accedere alle cariche associative;
 - d) a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.



3. I soci - coordinati dall'operato del Comitato Direttivo - partecipano con modalità da convenire a tutte le attività di tipo gestionale ed organizzativo indette per lo sviluppo e la buona efficienza dell'Associazione.

Articolo 9 Organi dell'Associazione


1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il vicepresidente
 - e) l'organo di controllo (se nominato)

Articolo 10 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
3. L'Assemblea determina gli indirizzi generali di governo dell'Associazione, operando nel rispetto dei fini statutari.
4. Ciascun associato dispone del voto singolo e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
5. Il diritto di voto assembleare è personale ed è esercitato in eguale misura da ogni singolo socio.
6. L'assemblea ordinaria :
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b) nomina tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Comitato Direttivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva gli indirizzi e dei programmi di intervento sociale, i criteri per la loro gli eventuali regolamenti;
 - f) nomina e revoca dell'Organo di controllo se previsto e ne stabilisce il compenso;
 - g) delibera sull'esclusione dei soci dell'Associazione;
 - h) esprime il parere sulla reiezione di domande di ammissione dei nuovi associati;



- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse di cui all'art. 3 comma 3 ultimo capoverso del presente statuto.
7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
9. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
10. L'Assemblea straordinaria e quella ordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno. In sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
11. L'assemblea è convocata otto giorni prima della data prefissata mediante avviso scritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, o affissione presso la sede e comunicazione sul sito della Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
12. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le convocazioni cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
13. Fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 8, L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
14. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione concernente l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno contenute in un albo assembleare.
15. Le deliberazioni sono assunte con voto e scrutinio palese.
16. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Si procede in seduta segreta quando debbano essere formulati giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.



Articolo 11 Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali dell'assemblea dei Soci. Per il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione esso compie tutti gli atti che non siano previsti dal presente statuto per gli altri organi dell'Associazione.
2. Il Comitato Direttivo è composto da soci dell'Associazione nominati, con votazione e scrutinio palese, dall'Assemblea dei soci, che stabilisce il numero dei componenti il Comitato Direttivo con un minimo di tre. Si applica l'articolo 2382 del codice civile che stabilisce le cause di ineleggibilità o decadenza.
3. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
4. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per il periodo di quattro anni e sono rieleggibili.
5. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati. I componenti del comitato Direttivo non devono possedere particolari requisiti tecnici o professionali, fatta eccezione per i requisiti di ordine morale e comportamentale.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica sino allo scadere dell'intero mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
7. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
8. L'attività del Comitato è collegiale. Ad esso spettano le seguenti funzioni:
 - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c) Nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
 - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei soci;
 - f) Stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
9. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
10. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia esplicita richiesta. In questo ultimo caso la riunione del Comitato avrà carattere d'urgenza.
11. Le riunioni del Comitato Direttivo sono aperte a tutti i soci, salvo particolari casi di discussione dell'ordine del giorno. I componenti del Comitato Direttivo non




possono prendere parte a sedute in cui di discutano o si debbano prendere provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti di primo grado.

12. Per la validità delle delibere del consiglio direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
13. Il membro che, senza giustificato motivo, risulta assente da tre convocazioni consecutive può essere ritenuto decaduto.
14. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Articolo 12 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo. Egli mantiene e cura i rapporti con l'esterno per conto dell'Associazione essendone il portavoce ufficiale, ed è organo di raccordo tra Comitato Direttivo e Assemblea dei soci. Egli assicura l'unità delle attività dell'Associazione.
2. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci. In particolare egli rappresenta, convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute e ne sottoscrive le deliberazioni; sovrintende e vigila sull'esecuzioni delle decisioni adottate in seno al Comitato Direttivo e all'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente, oltre a coordinare le attività dell'Associazione, svolge un ruolo di supervisione delle attività operative e gestionali dell'Associazione, con l'apporto di eventuali collaboratori da lui prescelti; egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci secondo i principi dell'efficacia e dell'efficienza. In particolare formula proposte all'interno del Comitato Direttivo ed esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto.



Provincia di Milano

Asses

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
5. Il Presidente sovrintende all'attività complessiva dell'Associazione e promuove - all'occorrenza - indagini e verifiche delegandole ad ogni altro organismo che reputi necessario.
6. Il Presidente compie gli atti attribuiti dalla Legge, adotta gli atti e le deliberazioni che gli sono attribuiti dal presente statuto.

Articolo 13

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Comitato Direttivo al suo interno.
2. Egli sostituisce le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 14

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno.
2. Partecipa all'Assemblea dei Soci, ne redige i relativi verbali e - unitamente al Presidente - li sottoscrive.
3. Il Tesoriere è esecutore, assieme al Presidente, delle Deliberazioni del Comitato direttivo: ne redige le deliberazioni e tutti gli altri verbali, sottoscrivendoli con gli altri membri del Comitato.
4. Nelle sue funzioni il Tesoriere si occupa della contabilità generale dell'associazione e del suo andamento ne informa il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo che può essere monocratico (revisore unico) o collegiale. In quest'ultima ipotesi esso sarà composto da tre membri (collegio dei revisori).
Il Revisore Unico o almeno un membro del collegio dei Revisori deve essere Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.



Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2. L'organo di controllo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Articolo 16 Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.
2. Entro il **30 aprile** di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 dello Statuto.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Articolo 17
Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa, salvo eventualmente quella inerente al Collegio dei Revisori, viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 3 comma 5.

Articolo 18
Regolamenti

1. L'Associazione emana regolamenti nelle materie di sua competenza. La potestà regolamentare deve essere esercitata osservando le vigenti disposizioni di legge ed il presente Statuto.
2. I regolamenti conseguono efficacia dopo la pubblicazione nell'albo per le pubblicazioni.

Articolo 19
Trasparenza

1. L'Associazione ispira ogni propria attività al principio della trasparenza: a tal fine tutti gli atti e tutta la documentazione dell'Associazione stessa sono pubblici ed ostentabili ai cittadini per garantire l'imparzialità di gestione. Qualsiasi persona - socio e non - può prendere visione di tutta la documentazione relativa all'Associazione salvo i casi di divieto previsti dalla legge e nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche.
2. L'Associazione - allo scopo di favorire e promulgare la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività - utilizza i mezzi di diffusione e di comunicazione ritenuti più idonei per l'effettivo conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

Articolo 20
Normativa statutaria

1. Il presente statuto - composto da n. 23 articoli - ha durata illimitata.
2. Lo statuto non può essere modificato se non mediante esplicita menzione.
3. Per le modifiche dello statuto valgono le norme per l'assemblea straordinaria di cui all'art. 10 del presente statuto.
4. Nessuna attività dell'associazione può esistere se in contrasto con la normativa del presente statuto. Peraltro tutte le attività devono essere condotte nel rispetto delle leggi vigenti dello Stato Italiano.




Articolo 21 Associazioni di volontariato

1. L'Associazione - per conseguire le finalità previste dall'articolo 3 - intende collaborare con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio che perseguano analoghi scopi.
2. In particolare l'Associazione intende promuovere ogni possibile cooperazione con altre Associazioni che si ispirino agli stessi principi ed intendano perseguire le linee pastorali proposte alla Diocesi di Alessandria dal suo Vescovo. A tal fine l'Associazione intende promuovere azioni di coordinamento tra tali Enti.
3. Si ritiene di vitale importanza peraltro la partecipazione e il coinvolgimento dell'associazione all'interno delle dinamiche sociali e del dibattito culturale ad esse concernenti, in situazioni singole o in collaborazioni con altri Enti pubblici o privati, con altre Associazioni di volontariato.
4. Eventuali affiliazioni dell'Associazione in altre Associazioni a livello nazionale e non, debbono essere approvate all'interno del Comitato Direttivo. L'eventuale affiliazione non farà perdere i connotati specifici e particolari che distinguono l'Associazione stessa. Anche la regolamentazione del presente statuto continuerà ad essere valida ed operativa.
5. Non è prevista la confluenza in altra Associazione che preveda l'annullamento della presente Associazione.
6. Sono previsti scambi di varia natura con altre Associazioni ed Enti locali operanti sul territorio al fine di soddisfare le finalità di cui all'articolo 3. Questi saranno regolati e coordinati dal Presidente che ne informerà sia il Comitato Direttivo che l'Assemblea dei soci.

Art. 22 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, o in mancanza alla fondazione Italia Sociale.



Agenzia della

Mi
1/1/2017

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 23 **Regolamentazione finale**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.